Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 15

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

125ª seduta (antimeridiana): giovedì 1º agosto 2019

Presidenza del presidente BAGNAI

IN 0383
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7 e *passim*
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* 4
GRIMANI *(PD)* 8
LANNUTTI *(M5S)* 6
VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3, 4, 7

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00115, presentata dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame il senatore interrogante chiede di sapere se le agevolazioni fiscali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, siano applicabili anche alle imprese con sedi legali in uno degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio. Ciò in ragione dei principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi sancite dagli articoli 4 e 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo concluso a Porto il 2 maggio 1992.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue: giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento. Il menzionato beneficio fiscale riconosciuto in favore degli esercenti attività di trasporto merci e persone con riguardo ai consumi di gasolio è stato regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000 e successivamente, a decorrere dal 3 dicembre 2016, ha trovato la sua naturale collocazione nell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995. Quest'ultimo ha fissato, per il gasolio commerciale, un'aliquota agevolata specifica in misura fissa pari a 403,22 per mille litri, determinando in tal modo il superamento del preesistente meccanismo di neutralizzazione degli aumenti di accisa sul gasolio mediante rimborsi a favore degli autotrasportatori degli importi incrementali di volta in volta disposti.

Inalterato è rimasto il campo di applicazione previsto dalle previgenti disposizioni. L'aliquota di favore si applica al gasolio uso carburazione impiegato dalle imprese che effettuano attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché dalle categorie esercenti il trasporto di persone individuate dal richiamato articolo 24-*ter* del 1995.

Tanto premesso, sotto il profilo soggettivo va sottolineato che a beneficiare delle agevolazioni sono sia le imprese nazionali che quelle comunitarie operanti con mezzi aventi le caratteristiche prestabilite dalla direttiva n. 96/2003/CE del Consiglio, i cui esercenti sono abilitati a svolgere la professione sulla base dei requisiti per essi rispettivamente fissati.

La suddetta misura trova infatti la sua base normativa nell'articolo 7 della predetta direttiva, che, muovendo dalla possibilità di un trattamento specifico per la tassazione del gasolio per autotrasporto, consente agli Stati membri di distinguere tra gasolio per uso commerciale e non commerciale, nel rispetto delle definizioni e delle condizioni di applicazione fissate dalla medesima disposizione comunitaria. Ciò allo scopo di limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore si trovassero a dover affrontare.

Considerato, inoltre, che le disposizioni della predetta direttiva, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 118 del 2008, relativa al regime generale delle accise, si applicano al territorio della comunità e che i destinatari delle stesse sono gli Stati membri, deve sottolinearsi che l'aliquota di favore sul gasolio per uso commerciale non può essere riconosciuta alle imprese aventi sede fuori dal territorio dell'Unione europea, inclusi i Paesi EFTA. Tali conclusioni non si ritiene possano essere contraddette dalle previsioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo richiamate dal documento di sindacato ispettivo in esame dal Senato della Repubblica.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto dall'esaustiva risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00921, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori.

I testi delle interrogazioni sono a disposizione. Su questo tema il collega Lannutti ha attirato più volte la nostra attenzione. Il tema della tassazione dell'economia digitale, in senso lato e con riferimento specifico a due importanti portali, sta diventando di particolare attualità anche sui *media*.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, nel premettere che la fattispecie segnalata dai senatori interroganti risulta nota all'amministrazione finanziaria, occorre anzitutto evidenziare che nella generale attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale sono state effettuate e risultano in corso attività istruttorie che riguardano specificamente le tipologie di soggetti in argomento e più in generale il mondo della *digital economy*.

Nell'ambito di tale attività, i cui esiti sono coperti da riservatezza, si tiene conto delle migliori prassi internazionali e viene opportunamente va-

lutata l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione in vigore, anche con riferimento alla citata modifica dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che ha introdotto, al comma 2, a decorrere dal 1º gennaio 2018, la nuova lettera f-*bis)*, volta a specificare che costituisce stabile organizzazione in Italia anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non far risultare la sua consistenza fisica nel territorio dello stesso.

La modifica è stata apportata al fine di adeguare la normativa nazionale alla nozione di stabile organizzazione prevista nell'articolo 5 del modello di convenzione OCSE, come modificato dall'azione 7 del progetto BEPS *(Base erosion and profit shifting)* e dall'articolo 13 della convenzione multilaterale per l'attuazione delle misure relative alle convenzioni fiscali finalizzata a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti *(transfer pricing)*.

Occorre poi precisare che la verifica delle presenze di una stabile organizzazione delle OLTA *(on line travel agency)* nel territorio dello Stato deve essere valutata alla luce dell'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato di residenza delle OLTA e presuppone un'indagine fatturale che non può limitarsi al riscontro delle ingenti commissioni corrisposte da parte delle strutture italiane. Infatti, come chiarisce il primo comma del citato articolo 162 del TUIR, la normativa domestica si applica in assenza di una disciplina convenzionale.

Tanto premesso, l'eventuale condotta di un contribuente non conforme alle citate previsioni di legge potrà dunque essere perseguita dall'attività di controllo fiscale effettuata dagli organi preposti a tale attività, vale a dire l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. Qualora fossero riscontrate irregolarità, si rende applicabile la disciplina ordinariamente prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate o accertate.

In particolare, per quanto concerne l'IVA, i senatori interroganti hanno sottolineato che Expedia verserebbe le proprie provvigioni direttamente in una società svizzera senza il versamento dell'imposta. In merito a tale aspetto si fa presente che l'IVA è dovuta in Italia quando la prestazione di servizi si considera effettuato nel territorio dello Stato, integrando dunque il presupposto della territorialità ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, l'articolo 7-*quater*, lettera *a)*, che disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi relativi agli immobili e che comprende anche le forniture di alloggi nel settore alberghiero, prevede che tali prestazioni si considerino effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è ivi situato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31-*quater* del regolamento di esecuzione UE n. 282 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 112/CE del

2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici, da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, è considerata prestata nel luogo in cui si trova la struttura alberghiera ai fini dell'assolvimento dell'IVA. Si tratta di un'ipotesi in cui viene acquistato un alloggio alberghiero o similare su una piattaforma informatica il cui titolare, a proprio nome, abbia comprato il servizio dalla struttura ricettizia e lo rivenda *online* ai propri clienti. La stessa regola vale anche per le intermediazioni di un soggetto che non agisce in nome proprio e percepisce provvigioni per il servizio di prenotazione alberghiera. Ciò in base a quanto disposto dagli articoli 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo il quale le prestazioni di intermediazione sono rilevanti nel territorio dello Stato se sono rese da un soggetto passivo – l'albergatore – stabilito nel territorio dello Stato stesso, e 7-*sexies*: le prestazioni di intermediazioni relative a strutture alberghiere rese a soggetti privati sono rese nel territorio dello Stato in cui è situata la struttura.

Si segnala poi che la qualificazione dei servizi di intermediazione resi tramite piattaforme *online* per la prenotazione di alloggi è stata anche oggetto di studio del Comitato IVA, il quale nelle linee guida dell'8 luglio 2016, il documento n. 914, ha evidenziato che le prestazioni di servizi di intermediazione *on line* sono considerate alla stregua dei servizi elettronici ESS *(electronically supplied services)* se le operazioni sono svolte in modo essenzialmente automatizzato, impossibili da fornire in assenza di tecnologie informatiche e con apporto umano minimo. Il Comitato IVA ha precisato che il luogo delle prestazioni dei servizi di intermediazione, forniti in nome e per conto di un'altra persona ad un soggetto non imponibile, è il luogo in cui viene effettuata la transazione.

Inoltre, a livello internazionale, sono allo studio differenti modalità di tassazione dei nuovi modelli di *business* dell'economia digitale, non correttamente tassati dalle attuali regole internazionali, volte a riformare le regole di allocazione dei profitti, prevedendo diritti di imposizione in una giurisdizione anche in assenza di effettiva presenza fisica.

In ultimo, si ricorda che con la legge di bilancio 2019 è stata introdotta l'imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi da 35 a 50). Si tratta di un'imposta che si applica, con l'aliquota del 3 per cento, ai ricavi derivanti da taluni servizi digitali, inclusi quelli di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire anche solo tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. Risultano, quindi, inclusi nel campo applicativo d'imposta anche i servizi resi dalle citate OLTA.

LANNUTTI *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Villarosa per la risposta, che è molto complessa. Mi dichiaro soddisfatto, ma vorrei mettere in evidenza una questione.

Mi risulta un po' strano il passaggio relativo alla riservatezza, dato che avere un fisco che non sia semplicemente vessatorio per i cittadini e, talvolta, distratto per i grandi gruppi è un pubblico interesse. Sappiamo che anche alcune procure della Repubblica hanno aperto delle inchieste – ad esempio la procura di Genova – su queste vere e proprie frodi fiscali.

Nel ringraziarla, sottosegretario Villarosa, auspico che l'impegno del Governo sia ancora più puntuale, perché non è consentibile quello che accade soprattutto in Europa, dove abbiamo avuto esempi di Stati canaglia – come il Lussemburgo – che hanno fatto *dumping* fiscale.

Concludo con un'annotazione che riguarda la procura di Pescara. Il giornalista Primo Di Nicola – che allora lavorava all'«Espresso» – ricorderà una frode fiscale per 4,3 miliardi di euro sul lavaggio dei dividendi che riguardava anche le banche d'affari e l'ex presidente di Goldman Sachs, Mario Draghi.

Ringrazio il Presidente e il Sottosegretario. Raccomando più puntualità e maggiore determinazione nella lotta a questi colossi digitali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01053, presentata dal senatore Taricco.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, com'è noto la citata legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, all'articolo 16 dispone che per i Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni montani e individuati dalle rispettive Regioni la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici servizi con giro d'affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, nell'anno precedente, inferiore a lire 60 milioni, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione 5-00912 degli onorevoli Osnato e Ciaburro, svolta il 28 novembre 2018, la norma in oggetto è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Peraltro, giova far presente che sono già previste agevolazioni applicabili su tutto il territorio nazionale per gli imprenditori con un limitato volume d'affari. In particolare l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018, prevede che le persone fisiche che realizzano un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 65.000 possano applicare sul reddito un'unica imposta, sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, con un'aliquota del 15 per cento. Tali

soggetti, inoltre, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti e sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi, ma, se emettono fattura, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

Occorre segnalare, inoltre, che in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi il previgente articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 demandava ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione delle zone nelle quali le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, avrebbero potuto continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, in deroga all'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Tale disposizione è stata eliminata dall'articolo 12-*quinques* del decreto-legge n. 34 del 2019, in quanto dalle analisi compiute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM – è emerso che i requisiti tecnici necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere soddisfatti dalla maggior parte delle reti di accesso ad Internet oggi disponibili all'utenza includendo i sistemi XDSL meno evoluti per le reti fisse e la totalità delle tecnologie mobili e che l'entità della popolazione scoperta risulta essere assolutamente esigua, al punto da non richiedere ulteriori misure.

In tale contesto, infine, è utile richiamare l'articolo 34,comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede un particolare regime di esonero per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esonero dagli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell'imposta con possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997. Ne consegue che i commercianti dei Comuni montani ad alto grado di marginalità possono già usufruire, qualora ricorrano le condizioni previste, delle agevolazioni previste per i contribuenti forfettari.

Ulteriori misure agevolative non possono essere concesse in mancanza di una espressa misura in deroga all'ex articolo 395 della direttiva 112/2006/CE.

GRIMANI *(PD)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, prendiamo atto delle valutazioni che hanno messo in evidenza norme inserite nel sistema di governo del fisco che oggettivamente vanno nella direzione di soddisfare la questione che era stata posta nell'interrogazione, che era relativa al famoso articolo 16 e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, che, come è stato detto, di fatto ha superato alcune anomalie rispetto alle interpretazioni che ci portavano a pensare che poteva essere

soltanto una valutazione di natura preventiva riguardante il venir meno dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto per valori di reddito inferiori ai 60.000 euro. Tale chiarimento introduce qualche certezza in più dal punto di vista delle modifiche fiscali introdotte e anche l'aspetto inerente i problemi riguardanti la rete – un altro dei temi rilevanti – perché poteva creare oggettivamente, in alcuni angoli del Paese, difficoltà per ottemperare agli obblighi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi.

Mi dichiaro soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DURNWALDER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE) sottoscritto dai Paesi UE e dai Paesi AELS (EFTA) garantisce ai cittadini e agli operatori economici del SEE parità di diritti e doveri nel mercato europeo comune;

lo spazio economico europeo si basa su «quattro libertà»: la libera circolazione di merci, di persone, di servizi e di capitali;

considerato che:

l'articolo 4 dell'accordo vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità;

l'articolo 36 recita: «Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione»;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevede delle agevolazioni fiscali a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, sia nazionali che comunitari,

si chiede di sapere se le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica siano applicabili anche agli esercenti le attività di trasporto merci che hanno la sede legale in uno degli Stati AELS (EFTA).

(3-00115)

LANNUTTI, PESCO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, ANASTASI, BOTTO, NATURALE, PIRRO, GALLICCHIO, TURCO, LANZI, CASTALDI, PRESUTTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella puntata di «Report», su Rai 3, del 10 giugno 2019 è andato in onda un servizio, dal titolo «Un fisco per l'estate», a firma del giornalista Manuele Bonaccorsi, in cui viene trattato il tema delle prenotazioni *on line* degli alberghi, una pratica ordinaria per moltissimi turisti, che in Italia, in particolare, si rivolgono principalmente a due portali: «Booking» ed «Expedia»;

«Booking» ed «Expedia» sono due «On line travel agency» (OLTA), ovvero siti *internet* all'interno dei quali è possibile prenotare e confrontare prezzi e qualità di diverse strutture, le quali saranno presenti

in questi portali grazie a un contratto che prevede il pagamento di commissioni per ogni camera venduta;

tramite il sito Booking si può accedere ad oltre 600.000 strutture in 200 Paesi e tramite il sito Expedia ad oltre 435.000 strutture in tutto il mondo, quindi entrambe queste OLTA hanno un giro d'affari miliardario;

considerato che:

già nel 2014 Federalberghi, l'associazione che riunisce gli albergatori, ha presentato ricorso all'Antitrust, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, proprio contro presunte «clausole vessatorie» che le grandi piattaforme di prenotazione imporrebbero a catene e singoli alberghi, ovvero accordi e/o pratiche che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri o che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco da concorrenza all'interno del mercato nazionale, e per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, una delle questioni che più fa discutere, è proprio che le OLTA finiscono per sottrarre prenotazioni ai siti ufficiali degli *hotel* diminuendone così le vendite dirette;

dall'inchiesta di «Report» emerge che nelle pagine *web* dei due portali Booking ed Expedia passano circa 200 miliardi di dollari di prenotazioni alberghiere in tutto il mondo, mentre su 23 miliardi di fatturato alberghiero in Italia, circa 1 miliardo di euro finisce appunto nelle casse di Booking ed Expedia;

l'inchiesta di Report ha evidenziato, in particolare, due questioni: la prima, che le OLTA, oltre a imporre commissioni altissime agli albergatori (che si aggirano tra il 18 e il 30 per cento) intaccando così pesantemente i loro margini di guadagno. La seconda, che questi portali pagherebbero pochissime tasse in Italia;

nel servizio, infatti, si dà notizia che dietro questo traffico di prenotazioni *web* si nasconderebbe anche una grandissima evasione fiscale, che ha spinto le procure di Roma e Genova ad indagare su uno dei colossi del turismo *on line*, Booking, che in Italia incasserebbe commissioni nell'ordine degli 800 milioni di euro all'anno, ma pagherebbe appena 4,7 milioni di tasse, ovvero un ridicolo 0,6 per cento. Mentre, come viene ampiamente spiegato nella puntata di Report, Expedia accumulerebbe le sue provvigioni in una società svizzera, rigorosamente senza IVA;

dall'inchiesta di Bonaccorsi emerge quindi che i due grandi portati turistici incassano i soldi direttamente all'estero, in Olanda e in Svizzera. E da lì, i proventi finiscono in Deleware, il paradiso fiscale degli Stati Uniti;

nella XVII Legislatura alla Camera dei deputati venne approvato un emendamento alla legge di bilancio che permette di riconoscere come stabile organizzazione anche «una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, che sembrano violare la normativa sulla stabile organizzazione;

quali iniziative urgenti di sua competenza intenda intraprendere, affinché venga garantita la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari menzionati ed altre società operanti nel commercio elettronico, anche al fine di garantire nella giusta misura le imposte sul flusso di denaro prodotto nel nostro Paese;

se, alla luce del notevole impatto che le due aziende hanno nelle attività di prenotazione *on line*, di cui controllano una percentuale elevatissima del mercato, ritenga di esercitare le proprie competenze in materia di tutela della concorrenza, segnalando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la situazione di sostanziale monopolio nella gestione di servizi offerti dalle OLTA.

(3-00921)

TARICCO, PARRINI, MAGORNO, GIACOBBE, ROJC, FERRAZZI, LAUS, ASTORRE, BITI, D'ALFONSO, CUCCA, IORI, PATRIARCA, PITTELLA, D'ARIENZO, ALFIERI, MALPEZZI, MANCA, SBROLLINI, NANNICINI, MESSINA Assuntela, STEFANO, CIRINNÀ, PINOTTI, BOLDRINI, GARAVINI, VATTUONE, MARINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo analisi delle associazioni di categoria del commercio dal 2010 hanno chiuso oltre 35.000 esercizi commerciali al dettaglio di piccole dimensioni, cioè con una superfice inferiore a 50 metri quadri, e tra questi le percentuali più alte sono di negozi tradizionali, come quelli alimentari e dell'abbigliamento;

tra le cause di questa «moria imprenditoriale» è costantemente citato il carico burocratico e fiscale; secondo l'Ocse, se si riducesse il carico burocratico che grava sul settore, in Italia la produttività dei piccoli negozi potrebbe crescere senza altri interventi del 3 per cento;

in tutto il Paese le aree più colpite da questa moria sono quelle montane o comunque a bassa densità abitativa, che hanno visto negli ultimi decenni un lento e purtroppo ininterrotto declino di servizi, e rischiano una vera e propria «desertificazione commerciale» e di servizi di vicinato, nel solo Piemonte, oltre 70 comuni non hanno più un esercizio commerciale e ben 200 su 1.205 hanno solo un negozio, sono cioè a forte rischio desertificazione;

considerato che:

il 14 marzo 2019 il Governo, rispondendo alle sollecitazioni degli enti dei territori montani, con un decreto firmato dai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e dell'economia e delle finanze, ha finanziato con 11 milioni di euro il Fondo integrativo per i Comuni montani, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), per sostenere le piccole attività commerciali e consentire l'implementazione di servizi a favore del terzo settore nei territori dell'entroterra;

l'articolo 30-*ter* del «decreto crescita» (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto agevolazioni per riapertura e ampliamento di attività

commerciali, artigianali e di servizi nei piccoli comuni a partire dal 1º gennaio 2020 per sostenere l'economia locale;

molte Regioni e Province autonome negli anni hanno varato provvedimenti, anche grazie ai fondi comunitari, a sostegno dell'economia montana e dei territori a maggiore dispersione abitativa e a rischio desertificazione dei servizi e commerciale;

nonostante tutti gli interventi varati, moltissimi sono ancora i territori nei quali la desertificazione in atto sembra non dare segni di rallentamento, e sempre più forte si leva la domanda di semplificazioni e di trattamento diversificato che tenga conto delle peculiarità, perché diverse sono oggettivamente le condizioni nelle quali lo sviluppo e le attività economiche sono chiamate a operare in quei territori;

considerato inoltre che:

il 10 maggio 2019 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto ministeriale, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico), prevedendo per le attività di commercio al minuto e assimilate l'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1º luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, mentre lo stesso obbligo sarà esteso, con alcune deroghe, a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati a partire dal 1º gennaio 2020;

gli amministratori montani lamentano che, sia per la qualità della copertura di banda larga nei loro comuni ancora in larga parte assolutamente inadeguata, sia a causa del comunque ulteriore nuovo aggravio di costi, il nuovo obbligo aggiunto alla redditività in larghissima parte in questi comuni ampiamente al di sotto di tutti parametri medi, rischia di dare il colpo mortale a quel processo di desertificazione commerciale purtroppo da tempo in atto;

la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1994, all'articolo 16, rubricato «Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali», recita: «1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. 2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale»: per favorirne la piena applicazione potrebbe essere opportuna la definizione puntuale di linee di modalità applicative;

tenuto conto che:

la circolare del Ministero delle finanze n. 192 del 23 ottobre 2000, rispondendo a richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'articolo 16 concernente agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane, afferma che «l'art. 16 (...) deve ritenersi abrogato»;

il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che contemplava l'abrogazione esplicita dell'articolo 16, è decaduto per mancata conversione, e che non esiste nessun'altra norma che esplicitamente preveda l'abrogazione;

l'articolo 16 permetterebbe di definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva, ai soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane e quindi, non rivolgendosi di fatto alla stessa platea, si potrebbe presumere che non trovi applicazione la disposizione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga in via generale «tutte le altre disposizioni con esso incompatibili»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile valutare la possibilità di intervenire con una norma di attuazione del citato articolo 16 della legge n. 97 del 1994, nei confronti dei soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, definendo criteri e modalità di applicazione, anche individuando i comuni o località o porzioni di comuni interessate dall'applicazione della norma.

(3-01053)

€ 1,00